

SERVIZIO STUDI

OSSERVATORIO SULLA LEGISLAZIONE DELLA
CAMERA DEI DEPUTATI

Appunti del Comitato per la legislazione

**LE LEGGI
NELLA XIV LEGISLATURA
Iniziativa e sedi di approvazione**

Aggiornamento al 15 luglio 2005

n. 3

XIV LEGISLATURA



CAMERA DEI DEPUTATI

L'Osservatorio sulla legislazione svolge attività di documentazione e di analisi sulle tendenze della legislazione e sui temi della qualità e della semplificazione normativa.

E' una struttura interservizi della Camera – incardinata nel Servizio Studi - che raccoglie dati informativi, statistiche e analisi sull'attività legislativa provenienti dai servizi legislativi e dai servizi di documentazione.

A partire dal novembre 2004, con cadenza quadrimestrale, l'Osservatorio pubblica gli "Appunti del Comitato per la legislazione", che forniscono costanti aggiornamenti sulle tendenze della produzione normativa, approfondendo i temi di interesse del Comitato.

*E' possibile contattare l'Osservatorio sulla legislazione alla casella di posta elettronica **osservatorio@camera.it***

I N D I C E

PREMESSA	1
L'INIZIATIVA DELLE LEGGI	3
L'INIZIATIVA DELLE LEGGI E LE SEDI DI APPROVAZIONE	5
FOCUS - LE LEGGI COMUNITARIE REGIONALI	
La partecipazione delle regioni al processo di attuazione degli atti normativi comunitari	13
Il rapporto con l'Unione Europea nei nuovi statuti regionali	19
▪ Regione Calabria	19
▪ Regione Emilia-Romagna	21
▪ Regione Friuli Venezia Giulia	24
▪ Regione Lazio	28
▪ Regione Liguria	30
▪ Regione Piemonte	32
▪ Regione Puglia	34
▪ Regione Sicilia	36
▪ Regione Toscana	39

PREMESSA

La prima parte del presente fascicolo, elaborata in collaborazione con il Dipartimento Affari esteri, contiene alcuni dati statistici relativi alla produzione legislativa, analizzata dal punto di vista dell'iniziativa e delle sedi di approvazione. Uno specifico paragrafo è dedicato alle leggi di ratifica che, insieme alle leggi di conversione, rappresentano parte molto rilevante delle leggi di iniziativa governativa approvate dalle Assemblee parlamentari.

La seconda parte (FOCUS), elaborata in collaborazione con il Dipartimento Affari comunitari, fa il punto sulla strumentazione di cui le Regioni si stanno dotando ai fini del recepimento del diritto comunitario.

L'INIZIATIVA DELLE LEGGI

Nel corso della XIV legislatura, alla data del 15 luglio 2005, il Parlamento ha approvato **541** leggi, con una media mensile pari a **10,92**.

L'iniziativa delle leggi risulta dalla tabella che segue.

	X	XI	XII	XIII	XIV	Media mensile	
						XIII	XIV
INIZIATIVA GOVERNATIVA	704	231	261	697	435	11,48	8,78
Conversione di decreti-legge	185	118	122	174	176	2,87	3,55
Leggi di bilancio	20	8	8	20	16	0,33	0,32
Leggi collegate alla manovra finanziaria	12	3	2	12	9	0,20	0,18
Leggi di ratifica	193	65	115	276	162	4,55	3,27
Leggi comunitarie	2	2	1	4	4	0,07	0,08
Leggi di semplificazione	0	0	0	2	1	0,03	0,02
Altre leggi di iniziativa governativa	292	35	13	209	67	3,44	1,35
INIZIATIVA PARLAMENTARE	287	75	28	170	99	2,80	2,00
Leggi di ratifica	0	0	0	1	7	0,02	0,14
INIZIATIVA MISTA	85	8	6	39	7	0,64	0,14
Leggi di ratifica	0	0	0	9	0	0,15	0,00
Leggi collegate alla manovra finanziaria	0	0	0	1	0	0,02	0,00
TOTALE	1.076	314	295	906	541	14,93	10,92

La seguente tabella traduce in termini percentuali i valori assoluti sopra riportati.

	X leg.	XI leg.	XII leg.	XIII leg.	XIV leg.
Iniziativa governativa	65,43%	73,57%	88,47%	76,93%	80,41%
Iniziativa parlamentare	26,67%	23,89%	9,49%	18,76%	18,30%
Iniziativa mista	7,90%	2,55%	2,03%	4,30%	1,29%

A scopi di comparazione, si possono confrontare i dati relativi al 2004, che sono in linea con i dati complessivi della legislatura, con quanto avvenuto nei maggiori Paesi europei.

Paese	Iniziativa governativa	Iniziativa parlamentare	Iniziativa mista
Francia	91%	9%	-
Germania	71%	25%	4%
Italia	80%	18,5%	1,5%
Regno Unito	87%	13%	-
Spagna	100%	0%	-

Fonte: Rapporto sullo stato della legislazione 2004-2005 tra Stato, Regioni e Unione Europea, Parte VI, *L'attività legislativa in Francia, Germania, Regno Unito e Spagna*, a cura del Servizio Biblioteca – Osservatorio sulla legislazione straniera, Camera dei deputati.

L'INIZIATIVA DELLE LEGGI E LE SEDI DI APPROVAZIONE

La tabella che segue incrocia i dati relativi all'iniziativa con le sedi di approvazione delle leggi.

	Sede referente			Sede legislativa			Sede redigente		
	XII	XIII	XIV	XII	XIII	XIV	XII	XIII	XIV
Iniziativa									
Governativa	253	544	398	8	143	36	1	10	1
<i>Incidenza sul totale</i>	<i>96,93%</i>	<i>89,92%</i>	<i>92,13%</i>	<i>25,00%</i>	<i>50,35%</i>	<i>33,33%</i>	<i>33,33%</i>	<i>58,82%</i>	<i>100,0%</i>
Parlamentare	6	36	30	21	130	69	1	4	0
<i>Incidenza sul totale</i>	<i>2,30%</i>	<i>5,95%</i>	<i>6,94%</i>	<i>65,63%</i>	<i>45,77%</i>	<i>63,89%</i>	<i>33,33%</i>	<i>23,53%</i>	<i>0,0%</i>
Mista	2	25	4	3	11	3	1	3	0
<i>Incidenza sul totale</i>	<i>0,77%</i>	<i>4,13%</i>	<i>0,93%</i>	<i>9,38%</i>	<i>3,87%</i>	<i>2,78%</i>	<i>33,33%</i>	<i>17,65%</i>	<i>0,0%</i>
Totale	261	605	432	32	284	108	3	17	1

Emerge chiaramente che le leggi approvate in Assemblea si devono per la grandissima maggioranza all'iniziativa del Governo; in sede legislativa prevalgono nettamente le leggi di iniziativa parlamentare.

Nella legislatura corrente, poco più del 92% delle leggi approvate in sede referente sono di iniziativa governativa, rispetto al 7% circa di iniziativa parlamentare; per quanto riguarda invece la sede legislativa, sono di iniziativa parlamentare quasi il 64% delle leggi, mentre un terzo sono di iniziativa governativa.

L'altissima percentuale di leggi d'iniziativa governativa approvate in sede referente dipende anche dal peso rivestito, al loro interno, dalle leggi per le quali vige una riserva d'Assemblea, come risulta dalla tabella relativa alla comparazione tra XIII e XIV legislatura.

	Sede referente				Sede legislativa				Sede redigente				TOTALE LEGGI			
	XIII		XIV		XIII		XIV		XIII		XIV		XIII		XIV	
Leggi con sede "opzionale"	49	13,8%	25	18,7%	287	81,1%	108	80,6%	18	5,1%	1	0,7%	354	39,1%	134	24,8%
Leggi con sede "vincolata"																
Leggi di conversione	174	31,5%	176	43,2%									552	60,9%	407	75,2%
Leggi di ratifica	286	51,8%	169	41,5%												
Legge comunitaria	4	0,7%	4	1,0%												
Leggi finanziarie o di bilancio	33	6,0%	25	6,1%												
Leggi di semplificazione	2	0,4%	1	0,2%												
Leggi costituzionali	7	1,3%	2	0,5%												
Altre leggi ordinarie contenenti delega in materia costituzionale ed elettorale	46	8,3%	30	7,4%												
Totale leggi con sede "vincolata"	552	100,0%	407	100,0%												
TOTALE LEGGI	601	66,3%	432	79,9%	287	31,7%	108	20,0%	18	2,0%	1	0,2%	906	100,0%	541	100,0%

Spicca, in particolare, il ruolo giocato dalle leggi di conversione e dalle leggi di ratifica. La decretazione d'urgenza ed il relativo *iter* parlamentare di conversione costituiscono costante oggetto di interesse da parte del Comitato, che è chiamato a pronunciarsi su tutti i disegni di legge di conversione¹.

Le **169 leggi di ratifica** rappresentano una parte significativa della legislazione, incardinata nella Commissione Affari esteri, che presenta caratteristiche tipizzate:

- dal punto di vista strutturale, la legge si compone generalmente di non più di 4 articoli e reca in allegato il trattato internazionale cui si riferisce. I 4 articoli recano, nell'ordine: l'autorizzazione alla ratifica; l'ordine di esecuzione; la copertura finanziaria, là dove siano previsti oneri; l'entrata in vigore. Gli articolati delle leggi di ratifica presentano un alto tasso di standardizzazione, essendo costruiti con clausole omogenee;
- dal punto di vista dell'iniziativa, che pur non essendo monopolio del Governo, ne vede comunque la netta prevalenza (162 leggi su un totale di 169, pari al 95,86%);
- dal punto di vista procedurale, in quanto il Parlamento non può ovviamente intervenire sul testo del trattato sottoposto a ratifica, che è oggetto di accordo internazionale.

In 13 casi, le leggi di ratifica sono state approvate con la doppia lettura di una delle due Camere; in un caso, la doppia lettura ha riguardato entrambi i rami del Parlamento.

Negli altri casi, è stato il ramo che ha esaminato il progetto in prima lettura ad apportare le modifiche. Queste ultime, generalmente, attengono alla clausola di copertura finanziaria e dipendono il più delle volte dalla necessità di adeguare l'esercizio finanziario di riferimento in base all'anno di approvazione.

I margini per un ruolo del Parlamento nel processo di approvazione delle leggi di ratifica appaiono quindi piuttosto limitati. Ciò nonostante, nel corso dell'*iter* parlamentare, sono state

¹ Al fenomeno della decretazione d'urgenza vengono periodicamente dedicati approfondimenti sia nei Rapporti sull'attività svolta dal Comitato in ciascun turno di presidenza, sia nei Rapporti annuali sullo stato della legislazione, promossi dal Comitato per la legislazione. Il primo numero degli "Appunti del Comitato", con aggiornamento al 15 novembre 2004, era dedicato a "*I decreti legge nella XIV legislatura*".

modificate – rispetto ai disegni di legge presentati dal Governo – 59 leggi di ratifica.

La tabella che segue dà conto sommariamente del monitoraggio effettuato sulle **169 leggi di ratifica** approvate dall'inizio dell'attuale legislatura al 15 luglio 2005.

Testo della legge identico al d.d.l.	Testo della legge modificato rispetto al d.d.l.
110	<p style="text-align: center;">59 di cui</p> <p>38 per aggiornamento temporale della copertura 17 per modifica della tipologia di copertura 10 per modifica di norme sostanziali</p>

Lo slittamento temporale degli effetti finanziari del provvedimento e conseguentemente l'imputazione degli oneri ad un esercizio di bilancio diverso da quello indicato dalla norma di copertura del disegno di legge di autorizzazione alla ratifica si è verificato 38 volte su 169 leggi approvate.

In 17 casi è stata modificata la modalità di copertura iniziale del provvedimento e in 4 casi, nel corso dell'*iter*, si è fatto ricorso sia alla modifica che all'aggiornamento della copertura.

Maggiormente degno di rilievo è stato l'intervento del Parlamento sulle disposizioni recanti un contenuto normativo ulteriore rispetto al testo dell'accordo o del trattato. Tra le 169 approvate si segnalano **16 leggi di ratifica che contengono norme sostanziali anche di notevole impatto sull'ordinamento nazionale**, come ad esempio la legge 1 giugno 2002, n.120 "*Ratifica ed esecuzione del Protocollo di Kyoto alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici, fatto a Kyoto l' 11 dicembre 1997*", o le leggi n. 7 e 34 del 2003 che danno esecuzione ad accordi in tema di repressione del terrorismo internazionale. Di rilevante impatto è anche la Legge n. 148/2003 che, oltre a ratificare l'Accordo di Farnborough relativo all'industria europea per la difesa, reca importanti modifiche alla normativa nazionale in materia di esportazione e importazione degli armamenti

In 10 casi, sui 16 registrati (pari ad oltre il 62%), le norme sostanziali del disegno di legge sono state oggetto di modifica. Oltre

a quelle precedentemente citate merita di essere ricordata la legge 10 gennaio 2004, n. 17 *“Ratifica ed esecuzione dell' Accordo tra l' Organizzazione delle Nazioni Unite per l' educazione, la scienza e la cultura (UNESCO) e il Governo della Repubblica italiana concernente l' Accademia delle scienze del Terzo Mondo (TWAS), fatto a Parigi l' 8 dicembre 1998”*, che nel testo iniziale del disegno di legge recava un articolo – poi soppresso nel corso *dell'iter* - nel quale l'erogazione del contributo italiano alla TWAS veniva condizionata alla presentazione da parte dell'UNESCO di una relazione sull'attività intrapresa dall'Accademia.

FOCUS
Le leggi comunitarie regionali

LA PARTECIPAZIONE DELLE REGIONI AL PROCESSO DI ATTUAZIONE DEGLI ATTI NORMATIVI COMUNITARI

L'articolo 117 della Costituzione, nel testo introdotto con la riforma del 2001, dedica il quinto comma al ruolo delle Regioni e delle Province autonome in ambito comunitario ed internazionale, prevedendo, in particolare, che esse, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

Le innovative previsioni della disposizione costituzionale hanno trovato riscontro in un'intensa attività del legislatore statale e dei legislatori regionali.

La legge 4 febbraio 2005, n. 11. Sul fronte statale, la recente legge 4 febbraio 2005, n. 11, ha tra l'altro ridisegnato la disciplina della partecipazione del Parlamento, delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali sia al processo di formazione delle decisioni comunitarie e dell'Unione europea (cosiddetta fase ascendente), sia all'attuazione di tali decisioni (cosiddetta fase discendente), sostituendo ed abrogando la legge 9 marzo 1989, n. 86 (cosiddetta "Legge La Pergola").

In particolare, l'**articolo 16** della legge n. 11 del 2005 disciplina le competenze delle regioni e delle province autonome nel dare attuazione alle direttive comunitarie, tema affrontato in precedenza nell'articolo 9 della legge La Pergola.

Il comma 1 dell'articolo 16, riprendendo nel contenuto l'analoga disposizione della legge La Pergola, attribuisce a tutte le Regioni nonché alle Province autonome di Trento e di Bolzano la facoltà di dare immediata attuazione alle direttive comunitarie nelle materie di propria competenza. Nelle materie oggetto di potestà legislativa concorrente, peraltro, le Regioni e le Province autonome incontrano determinati limiti, dal momento che il secondo periodo del comma 1 (come pure l'articolo 9, comma 1, lett. f)) chiarisce che la legge comunitaria dovrà indicare i principi fondamentali cui esse sono tenute a conformarsi. Tali principi sono pertanto dettati dallo Stato entro la cornice della legge comunitaria, sono qualificati come inderogabili dalla legge regionale o provinciale sopravvenuta e prevalgono, quindi, sull'eventuale legislazione regionale contraria già emanata.

Per quanto riguarda gli **obblighi di pubblicità**, il **comma 2** prevede che i provvedimenti coi quali le Regioni e le Province autonome danno attuazione alle direttive comunitarie, nelle materie rientranti nella propria competenza legislativa, debbano:

- indicare nel titolo il numero identificativo della direttiva attuata (obbligo già previsto in precedenza);

- essere trasmessi immediatamente in copia conforme alla Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento per le politiche comunitarie.

Tali adempimenti dovrebbero essere funzionali non solo al controllo statale sul rispetto del diritto comunitario da parte delle Regioni e Province autonome ma anche al monitoraggio dello stato di recepimento della normativa comunitaria nel nostro ordinamento.

Il **comma 3** disciplina l'ipotesi dell'**intervento statale anticipato e cedevole nell'ipotesi di inerzia regionale**. Qualora lo Stato adotti disposizioni legislative per adempiere ad obblighi comunitari nelle materie di competenza legislativa delle Regioni e delle Province autonome, le disposizioni si applicano alle condizioni previste dall'articolo 11, comma 8, secondo periodo.

La disciplina dei poteri statali sostitutivi è, infatti, contenuta – nell'ambito della legge n. 11 del 2005 – in vari articoli, che riprendono sostanzialmente quanto già previsto in materia nelle leggi comunitarie approvate dopo l'entrata in vigore della riforma del Titolo V della Costituzione.

A partire dalla legge n. 39 del 2002, all'articolo 1, comma 5 (o comma 6), è stata inserita una norma che prevede un intervento suppletivo anticipato e cedevole da parte dello Stato, in caso di inadempienza delle Regioni nell'attuazione delle direttive, nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dei principi fondamentali stabiliti dalla legislazione dello Stato. Il vincolo del rispetto dei principi fondamentali rileva con riguardo alle sole materie incluse nella competenza legislativa concorrente di Stato e Regioni. La norma contiene inoltre la previsione della necessaria **indicazione espressa della natura sostitutiva e cedevole** da parte dei provvedimenti statali suppletivi.

Si tratta, in particolare, degli **articoli 11, comma 8**, relativo all'attuazione in via regolamentare, **13, comma 2**, relativo agli adeguamenti tecnici, e appunto **16, comma 3**, in materia di attuazione regionale.

La disciplina è sostanzialmente quella prevista dall'**articolo 11, comma 8**, volto a dare attuazione all'articolo 117, V comma, della Costituzione: in base ad esso spetta allo Stato, secondo modalità da stabilirsi con legge, un potere sostitutivo nei confronti delle Regioni e Province autonome per i casi di loro inadempienza agli obblighi di attuazione degli atti normativi dell'Unione europea.

La norma prevede una duplice garanzia per le Regioni e Province autonome:

- gli **atti statali attuativi** di direttive comunitarie, che intervengono su **materie** rimesse alla loro **competenza legislativa** – concorrente o residuale generale – **entrano in vigore solo alla data di scadenza del termine** stabilito per l'attuazione della normativa comunitaria, **per le Regioni e le Province autonome che non abbiano ancora adottato la propria normativa di attuazione**;
- gli **atti statali perdono comunque efficacia dalla data di entrata in vigore della normativa regionale** (o provinciale) di attuazione delle direttive

comunitarie, adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma e devono recare l'**esplicita indicazione della natura sostitutiva e cedevole** del potere esercitato e delle disposizioni in essi contenute.

La norma in oggetto persegue la duplice finalità di rispettare, da un lato, il riparto di competenze legislative delineato dal nuovo articolo 117 della Costituzione nonché le competenze in materia di attuazione degli atti comunitari attribuite alle Regioni dal quinto comma dell'articolo 117 medesimo; dall'altro, di garantire allo Stato – attraverso l'esercizio del potere sostitutivo previsto espressamente dal medesimo quinto comma – uno strumento per evitare l'insorgere di una responsabilità nei confronti dell'Unione europea a seguito dell'eventuale mancata attuazione delle direttive da parte delle Regioni e conseguentemente del verificarsi di ritardi tali da esporre l'Italia a procedure di infrazione.

La natura cedevole delle norme statali – secondo uno schema normativo già noto prima della modifica della Costituzione – consente in ogni caso alle Regioni di esercitare la propria potestà legislativa.

L'esercizio di poteri statali sostitutivi nei confronti delle Regioni e Province autonome che non rispettassero gli obblighi comunitari era disciplinato dall'articolo 11 della legge La Pergola, abrogato dall'articolo 8 della legge n. 131 del 2003 (su cui si veda *infra*). In particolare, la norma stabiliva che in caso di inadempimento delle Regioni (e Province autonome) il Governo, ai sensi dell'articolo 6, III comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977, poteva prescrivere con deliberazione del **Consiglio dei Ministri**, su parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali e sentita la Regione interessata, un **congruo termine per provvedere, decorso** il quale era possibile adottare i provvedimenti necessari in sostituzione dell'amministrazione regionale. In particolare, il **Consiglio dei Ministri disponeva l'intervento sostitutivo** dello Stato, eventualmente attraverso il conferimento dei poteri necessari ad un'apposita commissione.

La disciplina dei poteri sostitutivi, dettata dagli articoli in esame, si aggiunge a quanto previsto dall'**articolo 8 della legge n. 131 del 2003** (c.d. Legge La Loggia), che è volto a regolare l'esercizio del diverso **potere sostitutivo previsto dall'articolo 120 della Costituzione** (secondo il quale il Governo può sostituirsi ad organi di Regioni ed enti locali, tra l'altro, in caso di mancato rispetto della normativa comunitaria).

La norma stabilisce, in via generale, che i provvedimenti sostitutivi devono essere proporzionati alle finalità perseguite e, in particolare, il **comma 1** prevede:

- l'assegnazione di un **congruo termine all'ente interessato** per provvedere;
- l'**adozione dell'atto sostitutivo**, di natura anche normativa, da parte del Consiglio dei ministri solo a seguito dell'infruttuoso decorso del termine, sentito l'organo interessato.

Peraltro, il **comma 2** dispone che qualora l'esercizio del potere sostitutivo si renda necessario al fine di porre rimedio alla violazione della normativa comunitaria, gli atti ed i provvedimenti sono adottati su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro competente per materia, abrogando l'articolo 11 della legge La Pergola.

Accanto a questa forma di **sostituzione**, l'articolo 8 ne disciplina un'altra, attivabile **nei casi di assoluta urgenza (comma 4)**: qualora l'intervento sostitutivo non sia procrastinabile senza mettere in pericolo le finalità tutelate dall'articolo 120 della Costituzione, il Consiglio dei ministri, anche su iniziativa delle Regioni o degli enti locali, adotta i provvedimenti necessari, comunicati alla Conferenza Stato-Regioni o alla Conferenza Stato-Città e autonomie locali, che possono chiederne il riesame.

Infine, per le direttive che ricadono in **materie di legislazione esclusiva dello Stato**, il **comma 4 dell'articolo 16** prevede che il **Governo indichi i criteri e formuli le direttive alle quali si devono attenere le Regioni** e le Province autonome ai fini del soddisfacimento di esigenze di carattere unitario, del perseguimento degli obiettivi della programmazione economica e del rispetto degli impegni derivanti dagli obblighi internazionali.

Tale indicazione può avvenire con varie modalità: il Governo infatti è libero di utilizzare uno dei seguenti strumenti:

- la legge o un atto avente forza di legge;
- i regolamenti governativi sulla base della legge comunitaria;
- una semplice deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, o del Ministro per le politiche comunitarie, d'intesa con i Ministri competenti, secondo le modalità stabilite dall'articolo 8 della legge n. 59 del 1997². Quest'ultima formula ricalca quella relativa agli atti di indirizzo e coordinamento, disciplinati, appunto dal citato articolo 8 della legge n. 59.

² Così dispone la norma citata: "1. Gli atti di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative regionali, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive relative all'esercizio delle funzioni delegate, sono adottati previa intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, o con la singola regione interessata. 2. Qualora nel termine di quarantacinque giorni dalla prima consultazione l'intesa non sia stata raggiunta, gli atti di cui al comma 1 sono adottati con deliberazione del Consiglio dei ministri, previo parere della Commissione parlamentare per le questioni regionali da esprimere entro trenta giorni dalla richiesta. 3. In caso di urgenza il Consiglio dei ministri può provvedere senza l'osservanza delle procedure di cui ai commi 1 e 2. I provvedimenti in tal modo adottati sono sottoposti all'esame degli organi di cui ai commi 1 e 2 entro i successivi quindici giorni. Il Consiglio dei ministri è tenuto a riesaminare i provvedimenti in ordine ai quali siano stati espressi pareri negativi. 4. Gli atti di indirizzo e coordinamento, gli atti di coordinamento tecnico, nonché le direttive adottate con deliberazione del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alle competenti Commissioni parlamentari."

Si segnala, da ultimo, che l'**articolo 8, comma 5, della legge n. 11 del 2005**, nel ridisegnare i contenuti della relazione governativa di accompagnamento del disegno di legge comunitaria statale, stabilisce che essa debba fornire "l'elenco degli atti normativi con i quali nelle singole Regioni e Province autonome si è provveduto a dare attuazione alle direttive nelle materie di loro competenza, *anche con riferimento a leggi annuali di recepimento eventualmente approvate dalle Regioni e dalle Province autonome*".

È pertanto evidente come, a livello statale, sia particolarmente sentita l'esigenza di un maggior coordinamento tra centro e periferia ai fini dell'attuazione del diritto comunitario, esigenza che emerge, tra le righe, dalla disposizione appena ricordata, che fa riferimento all'introduzione di apposite **leggi comunitarie regionali**. L'adozione di queste è anche funzionale per colmare quel gap informativo che spesso caratterizza i rapporti tra Stato e Regioni in ordine alle questioni di carattere comunitario. Attraverso la razionalizzazione delle procedure regionali di adeguamento al diritto comunitario, infatti, si potrebbero "censire" regolarmente tali dati, in modo da rendere possibile una sorta di monitoraggio permanente sull'attuazione della normativa UE nel nostro Paese, sia a livello statale sia a livello regionale. Tali informazioni dovrebbero poi confluire nell'ambito del disegno di legge comunitaria statale e nella relativa relazione di accompagnamento.

Le leggi ed i nuovi Statuti regionali. Sul fronte regionale, si registra una grande attenzione per l'argomento. All'indomani dell'approvazione della prima legge comunitaria regionale, da parte del Friuli Venezia Giulia, può risultare interessante vedere come le Regioni hanno disciplinato la materia, sia con leggi ordinarie, sia con gli Statuti.

Due Regioni (Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia) hanno deciso di intervenire prima con leggi ordinarie e quindi con gli Statuti, dotandosi dello strumento della legge comunitaria; altre Regioni (Calabria, Lazio, Liguria, Piemonte, Puglia, Sicilia e Toscana) si sono affidate agli Statuti, che in qualche caso rinviano a successive leggi regionali; in particolare, gli Statuti del Lazio e del Piemonte disciplinano la legge comunitaria regionale.

Si occupano quindi dell'argomento sette dei nove Statuti delle Regioni ordinarie entrati in vigore fino ad oggi e le due proposte di legge costituzionale approvate – rispettivamente – dal Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia e dall'Assemblea regionale siciliana per la revisione dei rispettivi Statuti.

Nelle pagine che seguono si dà un sintetico quadro delle discipline adottate nelle singole Regioni, dal quale emergono i seguenti dati:

- le Regioni Emilia-Romagna e Friuli Venezia Giulia hanno previsto, prima con legge ordinaria e poi nello Statuto, l'adozione di leggi comunitarie (annuali in Emilia-Romagna e periodiche in Friuli Venezia Giulia). L'Emilia-Romagna ha

disciplinato la materia nell'ambito dell'organica e complessa legge regionale 24 marzo 2004, n. 6, "Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università".

Il Friuli Venezia Giulia ha approvato quasi contemporaneamente la legge regionale 2 aprile 2004, n. 10, recante esclusivamente disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitari. Come già segnalato, il Friuli Venezia Giulia ha approvato la recente legge 6 maggio 2005, n. 11 (legge comunitaria 2004);

- le Regioni Lazio e Piemonte disciplinano nel proprio Statuto la legge comunitaria regionale. Il Lazio prevede l'istituzione di una Commissione competente per gli affari comunitari; entrambe le Regioni prevedono che la legge comunitaria venga approvata in una apposita sessione;
- la Regione Calabria prevede l'istituzione di una Commissione preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione europea e di quelle con le Regioni e i Paesi extra-europei del Mediterraneo;
- la Regione Sicilia propone di integrare il proprio Statuto con una sezione specificamente dedicata ai rapporti internazionali e con l'Unione europea e con una innovativa previsione, volta a consentire, ai soli fini dell'attuazione del diritto dell'Unione europea, che il Governo regionale possa essere delegato con legge, per materie determinate e con l'indicazione dei tempi, non superiori a sei mesi, e dei principi e criteri direttivi, ad adottare decreti con valore di legge regionale, previo parere vincolante della competente Commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana.

Nell'attuazione del diritto dell'Unione europea si conferma la tendenza della legislazione regionale a strutturarsi, come già avviene a livello statale, in modo articolato e complesso. Appare emblematica la scelta compiuta dalla Regione Sicilia e l'opzione di quattro Regioni per lo strumento della legge comunitaria, che in parte attua direttamente il diritto comunitario ed in parte può demandarne l'attuazione a regolamenti della Giunta, in una cornice di principio e procedurale ben definita legislativamente. La relazione di accompagnamento al disegno di legge comunitaria potrebbe costituire un utile strumento di informazione per i Consigli regionali. Appare da sottolineare anche l'opzione per l'istituzione di apposite sessioni comunitarie, che implicano un'organizzazione dei lavori consiliari improntata a criteri di previa definizione dei tempi di discussione; in questa chiave, la disposizione del nuovo Statuto del Piemonte, che demanda al Presidente del Consiglio regionale la potestà di fissare in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale della legge comunitaria, secondo quanto disciplinato dal Regolamento, potrebbe aprire una frontiera di sicuro interesse.

IL RAPPORTO CON L'UNIONE EUROPEA NEI NUOVI STATUTI REGIONALI

Regione Calabria

Lo Statuto della Regione Calabria (legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25) dedica tre articoli ai rapporti con l'Unione europea ed internazionali.

L'articolo 3, inserito nel Titolo I, recante i principi fondamentali, reca alcuni principi in materia di rapporti interregionali, con l'Unione europea e con altri Stati.

L'articolo 28, inserito nel Titolo III (Organi della Regione) prevede l'istituzione di una Commissione preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione europea e di quelle con le Regioni e i Paesi extra-europei del Mediterraneo.

L'articolo 42, nell'ambito del Titolo V (procedimento di formazione delle leggi e dei regolamenti regionali), concerne la partecipazione della Regione alla formazione ed attuazione degli atti normativi comunitari.

Statuto della Regione Calabria

Art. 3

Rapporti interregionali, con l'Unione europea e con altri Stati

1. *Omissis.*

2. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

3. La Regione realizza, altresì, forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea per l'esercizio delle proprie funzioni relative all'applicazione delle normative comunitarie e per l'adeguamento dei propri atti alle fonti comunitarie.

4. *Omissis*

5. *Omissis*

Art. 28

Commissioni permanenti

1. Il Consiglio regionale istituisce al suo interno Commissioni permanenti, distinte per settori organici di materia. Il Regolamento interno ne disciplina il numero, la composizione e le modalità di funzionamento, prevedendo che una apposita Commissione sia preposta alla trattazione delle questioni relative ai rapporti con l'Unione europea e di quelle con le Regioni e i Paesi extra-europei del Mediterraneo.

2-6. *Omissis*

Art. 42

Regione e disciplina comunitaria

1. La Regione, nelle materie di sua competenza, partecipa alla definizione degli indirizzi assunti in sede comunitaria dall'Italia nonché alla formazione degli atti normativi comunitari e alla loro attuazione ed esecuzione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite dalla legge dello Stato.

2. La legge regionale, nel rispetto del potere di rappresentanza del Presidente della Giunta e del diritto del Consiglio ad una informazione preventiva e successiva sugli affari comunitari, determina le modalità del concorso dello stesso Consiglio allo svolgimento delle attività di cui al comma 1.

Regione Emilia-Romagna

La legge regionale 24 marzo 2004, n. 6 (Riforma del sistema amministrativo regionale e locale. Unione europea e relazioni internazionali. Innovazione e semplificazione. Rapporti con l'università) dedica gli articoli 3, 5 e 34 alle relazioni con l'Unione europea e internazionali.

In particolare, l'articolo 3 disciplina procedure, tempi e contenuti della legge comunitaria, la cui iniziativa compete alla Giunta entro il 1° luglio di ogni anno e la cui approvazione deve intervenire entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento. Il recepimento della normativa comunitaria è effettuato direttamente con la legge, la quale individua anche gli atti normativi comunitari alla cui attuazione o applicazione la Giunta è autorizzata a provvedere in via amministrativa, dettando i criteri ed i principi direttivi necessari.

L'articolo 5 concerne la cooperazione e l'attività internazionale della Regione.

L'articolo 34 prevede che la Conferenza degli enti locali si riunisca in apposita sessione per raccordare la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari con le esigenze rappresentate dalle autonomie locali nelle materie di competenza di queste ultime e di esprimere il parere sullo schema del progetto annuale di legge comunitaria³.

Il successivo Statuto (legge regionale 31 marzo 2005, n. 13) reca tre disposizioni di interesse.

Nell'ambito del Titolo I (I principi), l'articolo 12 disciplina la partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario, prevedendo, in particolare, che sia determinato con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo. Da sottolineare anche l'attenzione per gli enti locali e la società civile.

Nel Capo I del Titolo IV, dedicato al Consiglio regionale, l'articolo 28 indica, tra le altre funzioni dell'Assemblea, la deliberazione degli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge.

Nel Titolo V (La formazione delle leggi e dei regolamenti), l'articolo 49, comma 2 demanda alla Giunta la disciplina dell'esecuzione dei regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale.

³ Il nuovo Statuto ha previsto la costituzione, in sostituzione della Conferenza, de Consiglio delle autonomie locali.

Statuto della Regione Emilia-Romagna

Art. 11

Ordinamento europeo e internazionale

1. La Regione conforma la propria azione ai principi ed agli obblighi derivanti dall'ordinamento internazionale e comunitario, partecipa al processo di costruzione ed integrazione europea ed opera per estendere i rapporti di reciproca collaborazione con le altre Regioni europee.

Art. 12

Partecipazione della Regione alla formazione e all'attuazione del diritto comunitario

1. La Regione, nell'ambito e nelle materie di propria competenza:
- a) partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. La legge regionale determina le modalità di informazione, preventiva e successiva, e le forme di espressione di indirizzo dell'Assemblea legislativa sulla partecipazione della Regione alla formazione di decisioni comunitarie;
 - b) provvede direttamente all'attuazione e all'esecuzione degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato. Si provvede con legge o, sulla base della legge, con norme regolamentari approvate dalla Giunta regionale, ovvero, ove per l'attuazione non è richiesta una preventiva regolazione della materia, con atti dell'Assemblea o della Giunta regionale secondo le rispettive competenze e secondo la disciplina prevista dallo Statuto per leggi e regolamenti;
 - c) partecipa ai programmi e progetti promossi dall'Unione europea, promuove la conoscenza dell'attività comunitaria presso gli Enti locali ed i soggetti della società civile e favorisce la partecipazione degli stessi ai programmi e progetti promossi dall'Unione;
 - d) determina con legge il periodico recepimento delle direttive e degli altri atti normativi comunitari che richiedono un intervento legislativo;
 - e) determina con legge le modalità del concorso dell'Assemblea per quanto riguarda la propria partecipazione alla formazione delle decisioni comunitarie e le proposte d'impugnativa avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi, rispettando in ogni caso il potere di rappresentanza del Presidente della Regione. In particolare, la legge

determina le modalità necessarie per rispettare il diritto dell'Assemblea ad ottenere un'adeguata e tempestiva informazione preventiva e successiva.

Art. 28

Poteri e funzioni dell'Assemblea legislativa

1-3. *Omissis*.

4. [L'Assemblea] Esercita le altre funzioni ad essa attribuite dalla Costituzione, dallo Statuto, e, in conformità ad esso, dalle leggi. In particolare spetta all'Assemblea:

a)-f) *Omissis*;

g) deliberare gli atti generali attuativi delle norme dell'Unione europea, salvi i casi previsti dalla legge;

h)-i) *Omissis*.

Art. 49

Competenze legislative e regolamentari

1. *Omissis*.

2. La Giunta regionale, salva la competenza dell'Assemblea prevista dall'articolo 28, comma 4, lettera n), approva i regolamenti nei casi previsti dalla legge regionale; disciplina, inoltre, l'esecuzione dei Regolamenti comunitari nei limiti stabiliti dalla legge regionale.

3-4. *Omissis*.

Regione Friuli Venezia Giulia

La legge regionale 2 aprile 2004, n. 10, reca disposizioni sulla partecipazione della Regione Friuli Venezia Giulia ai processi normativi dell'Unione europea e sulle procedure di esecuzione degli obblighi comunitaria. In particolare, essa disciplina:

- la partecipazione della Regione alla formazione degli atti comunitari;
- la legge comunitaria regionale, contenente: disposizioni modificative o abrogative di norme legislative in contrasto con gli obblighi comunitari; disposizioni per dare attuazione ad atti comunitari; disposizioni che autorizzano la Giunta ad attuare le direttive in via regolamentare; disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa;
- la relazione semestrale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione della legge.

La legge comunitaria regionale ha quindi contenuti tipizzati, tra i quali è inclusa l'autorizzazione alla Giunta all'attuazione in via regolamentare delle direttive. La Giunta può essere autorizzata ad adottare, in una cornice di principi definiti dalla legge, sia regolamenti di esecuzione e attuazione, sia regolamenti di delegificazione. I regolamenti di delegificazione sono adottati previo parere vincolante della competente Commissione consiliare (articolo 5).

In prima attuazione della legge, è stata approvata la legge regionale 6 maggio 2005, n. 11, recante disposizioni per l'adempimento degli obblighi della Regione Friuli Venezia Giulia derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee. Attuazione delle direttive 2001/42/CE, 2003/4/CE e 2003/78/CE (Legge comunitaria 2004).

Essa dà attuazione a direttive contenute anche nelle leggi comunitarie nazionali. Al riguardo, la normativa regionale è destinata a prevalere su quella nazionale, in virtù del disposto degli articoli 11, comma 4, 13, comma 2, e 16, comma 8, della legge statale n. 11 del 2005.

La legge in esame, inoltre, provvede ad attuare direttamente la normativa comunitaria, senza autorizzare la Giunta ad intervenire con regolamenti, a differenza di quanto accade sul versante nazionale e di quanto previsto dalla legge regionale n. 10 del 2004. Quest'ultima contiene altre potenzialità, che non risultano utilizzate dalla legge comunitaria regionale 2004. Questa ad esempio non prevede autorizzazioni alla Giunta ad attuare direttive in via regolamentare, né contiene disposizioni modificative o abrogative di norme legislative in contrasto con gli obblighi comunitari o disposizioni ricognitive delle direttive da attuare in via amministrativa.

Infine, la prima legge comunitaria regionale provvede a modificare la legge "madre", ossia la legge n. 10 del 2004, nell'ambito del Capo IV (disposizioni finali).

Il nuovo Statuto speciale proposto dal Consiglio regionale, attualmente all'esame del Senato (A. S. 3301) dedica il Titolo III ai rapporti con l'Unione europea ed all'esercizio del potere estero. In particolare, l'articolo 15 concerne in generale le relazioni con l'Unione europea; l'articolo 16 riguarda l'attuazione degli obblighi comunitari, senza richiamare espressamente la legge comunitaria, oggetto della citata legge n. 10 del 2004; l'articolo 17 concerne i ricorsi.

Proposta di legge costituzionale
d'iniziativa del Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia

Statuto speciale della Regione Friuli Venezia Giulia / Region Friul Vignesie
Julie /Dezela Furlanija Julijska Krajina / Region Friaul Julisch Venetien

TITOLO III
RAPPORTI CON L'UNIONE EUROPEA
ED ESERCIZIO DEL POTERE ESTERO
CAPO I

Rapporti con l'Unione europea

Art. 15

(Relazioni con l'Unione europea)

1. La Regione partecipa alla formazione degli atti comunitari che riguardano materie in cui ha competenza legislativa ovvero che interessano specificamente il suo territorio, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

2. Il Presidente della Regione partecipa al Consiglio dei ministri dell'Unione europea col rango di Ministro abilitato a rappresentare lo Stato e prende parte alle riunioni del Consiglio dei ministri della Repubblica quando si decide la posizione dell'Italia in relazione ad argomenti che abbiano un'incidenza diretta e rilevante sul territorio regionale.

3. La Regione è rappresentata nelle riunioni degli organismi dell'Unione europea quando si trattano argomenti che abbiano incidenza specifica, diretta e rilevante sul territorio e sull'economia regionale; se l'argomento trattato ha ricaduta esclusivamente sulla Regione, la rappresentanza italiana è integrata da un membro dell'esecutivo regionale che ne assume la guida.

Art. 16

(Attuazione degli obblighi comunitari)

1. La Regione provvede all'attuazione degli atti dell'Unione europea nelle materie nelle quali ha competenza, secondo le modalità stabilite con decreti legislativi di attuazione dello Statuto. La legge regionale statutaria disciplina le relative procedure.

Art. 17

(Ricorsi)

1. La Regione, nelle materie di propria competenza e con le procedure stabilite dai decreti legislativi di attuazione dello Statuto e dalla legge regionale statutaria, richiede allo Stato:

a) di presentare ricorso dinanzi alla Corte di Giustizia delle Comunità europee avverso gli atti normativi comunitari ritenuti illegittimi;

b) di presentare ricorso dinanzi al Tribunale di primo grado delle Comunità europee avverso gli atti comunitari che la riguardano individualmente e direttamente;

c) di impugnare le sentenze e le ordinanze del Tribunale di primo grado davanti alla Corte di Giustizia delle Comunità europee.

Regione Lazio

Il nuovo Statuto (legge statutaria 11 novembre 2004, n. 11) delinea un organico quadro istituzionale in relazione all'ordinamento comunitario, prevedendo sia la legge comunitaria regionale, da approvare in apposita sessione, sia l'istituzione di una Commissione specializzata per gli affari comunitari. Il Titolo II dello Statuto concerne i rapporti internazionali, con l'Unione europea, con lo Stato e con altre Regioni. In particolare, l'articolo 10 detta norme di carattere generale, mentre l'articolo 11 disciplina l'adeguamento all'ordinamento comunitario, prevedendo che alla normativa comunitaria sia data attuazione con lo strumento della legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori riservata.

La legge comunitaria può attuare la normativa comunitaria o direttamente o tramite autorizzazione alla Giunta all'adozione di regolamenti.

L'articolo 32 prevede l'istituzione della Commissione per gli affari comunitari.

Statuto della Regione Lazio

Art. 10

(Rapporti internazionali e con l'Unione europea)

1. *Omissis.*

2. *Omissis.*

3. [La Regione] Partecipa con propri rappresentanti agli organismi internazionali e dell'Unione europea di cui fanno parte Stati federati e Regioni autonome, in particolare al Comitato delle Regioni, nonché ad associazioni tra gli enti stessi per la tutela di interessi comuni.

4. Concorre con lo Stato e le altre Regioni alla formazione della normativa comunitaria e dà immediata attuazione agli atti dell'Unione europea, anche realizzando, a tal fine, forme di collegamento con i relativi organi.

5. *Omissis.*

Art. 11

(Adeguamento all'ordinamento comunitario)

1. La Regione adegua il proprio ordinamento a quello comunitario.

2. Assicura l'attuazione della normativa comunitaria nelle materie di propria competenza, di norma attraverso apposita legge regionale comunitaria, nel rispetto della Costituzione e delle procedure stabilite dalla legge dello Stato.

3. La legge regionale comunitaria, d'iniziativa della Giunta regionale, è approvata annualmente dal Consiglio nell'ambito di una sessione dei lavori a ciò espressamente riservata.

4. Con la legge regionale comunitaria si provvede a dare diretta attuazione alla normativa comunitaria ovvero si dispone che vi provveda la Giunta con regolamento. La legge regionale comunitaria dispone comunque in via diretta qualora l'adempimento agli obblighi comunitari comporti nove spese o minori entrate o l'istituzione di nuovi organi amministrativi.

Art. 32

(Istituzione e composizione delle Commissioni permanenti)

2. Il regolamento dei lavori istituisce Commissioni permanenti interne al Consiglio regionale, le cui competenze sono distinte per materie o loro ambiti omogenei, prevedendo comunque l'esistenza della Commissione per gli affari costituzionali e statutari, della Commissione per gli affari comunitari nonché della Commissione di vigilanza sul pluralismo dell'informazione.

2-5. *Omissis.*

Regione Liguria

Il nuovo Statuto (legge statutaria 3 maggio 2005, n. 1) dedica ai rapporti con l'Unione europea l'articolo 4, inserito nell'ambito delle disposizioni generali.

Il comma 1, sulla partecipazione alla costruzione ed al rafforzamento dell'Unione europea, definisce quest'ultima istituzione necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi territori al fine di raggiungere obiettivi comuni. Il comma 2 concerne la partecipazione regionale alla fase ascendente e discendente del diritto dell'Unione europea. Il comma 3 prevede la realizzazione di forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea.

L'articolo 50 dispone che i regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione degli atti normativi comunitari siano approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente.

Statuto della Regione Liguria

Art. 4

(Rapporti con l'Unione europea)

1. La Regione partecipa alla costruzione e al rafforzamento dell'Unione europea quale istituzione necessaria per la valorizzazione e lo sviluppo dei suoi territori al fine di raggiungere obiettivi comuni.

2. La Regione, nelle materie di propria competenza, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità d'esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

3. La Regione realizza forme di collegamento con gli organi dell'Unione europea.

Art. 50

(Potestà regolamentare)

1. I regolamenti regionali di esecuzione e di attuazione delle leggi regionali e degli atti normativi comunitari sono approvati dalla Giunta regionale, previo parere obbligatorio della Commissione consiliare competente da rendersi nel termine di trenta giorni trascorso il quale si intende favorevole.

Regione Piemonte

Il nuovo Statuto (legge regionale statutaria 4 marzo 2005, n. 1) reca due disposizioni di interesse. Nell'ambito dei principi fondamentali, l'articolo 15 detta norme generali in tema di relazioni internazionali e di rapporti con l'Unione europea, valorizzando la partecipazione regionale sia alla fase ascendente sia alla fase discendente del diritto comunitario.

L'articolo 42 disciplina la sessione per la legge comunitaria regionale, che deve tenersi entro il 31 maggio di ogni anno. Il Presidente del Consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.

Statuto della Regione Piemonte

Art. 15

(Relazioni internazionali e rapporti con l'Unione europea)

1. La Regione, nel rispetto delle norme di procedura stabilite con legge dello Stato, concorre alla determinazione delle politiche dell'Unione europea, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione ed esecuzione degli accordi internazionali e comunitari.

2. *Omissis.*

3. La Regione adatta tempestivamente la legislazione ai principi e agli obblighi contenuti nella normativa comunitaria e direttamente applicabili.

4. La Regione partecipa agli organi dell'Unione europea che ne prevedono la rappresentanza.

5. *Omissis.*

Art. 42

(Sessione per la legge comunitaria regionale)

1. La Regione, con legge comunitaria regionale, adegua periodicamente la propria normativa all'ordinamento comunitario.

2. I lavori del Consiglio regionale per l'approvazione della legge comunitaria regionale sono organizzati in una apposita sessione da tenersi entro il 31 maggio di ogni anno.

3. Il Presidente del Consiglio regionale fissa in anticipo il giorno e l'ora della votazione finale, secondo quanto disciplinato dal Regolamento.

Regione Puglia

Il nuovo Statuto della Regione Puglia (legge regionale 12 maggio 2004, n. 7) detta, all'articolo 9, disposizioni di principio e di ordine generale volte alla valorizzazione del quadro comunitario e della partecipazione regionale.

Statuto della Regione Puglia

Art. 9

1. La Regione opera nel quadro dei principi e delle norme dell'Unione europea perseguendo la valorizzazione delle politiche comunitarie regionali, cooperando con le Regioni d'Europa e sostenendo opportuni e più ampi processi d'integrazione, nel rispetto delle diverse culture.

2. La Regione partecipa, attraverso i propri organi rappresentativi, alla formazione di decisioni degli organismi comunitari e, nelle materie di sua competenza, nei casi e con le forme disciplinate dallo Stato, può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato.

3. *Omissis.*

Regione Sicilia

Il disegno di legge costituzionale recante modifiche allo Statuto della Regione siciliana (A. S. 3369), attualmente all'esame della Commissione Affari costituzionali del Senato, reca all'articolo 34 una innovativa disposizione, cui si è già accennato. Essa introduce nello Statuto l'articolo 12-*quater*, che disciplina l'adozione di decreti legislativi ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione europea. La disciplina prevista è analoga a quella statale; merita sottolineare, però, che il termine per l'esercizio della delega non può superare i sei mesi.

L'articolo 46 introduce nello Statuto una sezione dedicata ai rapporti internazionali e con l'Unione europea. Nella nuova sezione, l'articolo 19-bis riguarda tra l'altro la partecipazione alla fase ascendente ed alla fase discendente del diritto comunitario; l'articolo 19-*ter* prevede, nei casi in cui il Parlamento nazionale abbia facoltà di inviare ai competenti organi comunitari pareri sulle proposte legislative dell'Unione europea, che l'Assemblea regionale sia consultata preventivamente quando si tratti di materie nelle quali la Regione ha competenza esclusiva e concorrente.

Proposta di legge costituzionale
d'iniziativa dell'Assemblea regionale siciliana
Modifiche allo Statuto della Regione siciliana

Art. 34

1. Dopo l'articolo 12-ter è inserito il seguente:

«Art. 12-*quater*. – 1. Ai fini dell'attuazione del diritto dell'Unione europea, il Governo regionale può essere delegato con legge, per materie determinate e con l'indicazione dei tempi, non superiori a sei mesi, e dei principi e criteri direttivi, ad adottare decreti con valore di legge regionale, previo parere vincolante della competente Commissione legislativa della Assemblea regionale siciliana, composta secondo le procedure regolamentari che disciplinano la sede redigente.

2. I decreti legislativi regionali di cui al comma 1 sono deliberati dalla Giunta regionale, sono emanati con decreto del Presidente della Regione ed entrano in vigore secondo la disciplina di cui all'articolo 13, comma 3».

Art. 47

1. Dopo l'articolo 19 è inserito il seguente:

Art. 19-*bis* –

1. La Regione, tranne che nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, partecipa alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvede all'attuazione degli stessi.

2. La Regione, nell'ambito delle materie di sua competenza e per le questioni di diretto interesse, partecipa come componente alle delegazioni del Governo dello Stato presso gli organi dell'Unione europea.

3. Nelle materie di propria competenza la Regione, nel rispetto dei principi di diritto internazionale e comunitario, può concludere accordi ed intese con Stati ed enti territoriali interni ad altro Stato. Non può sottoscrivere trattati internazionali di natura politica.

4. La Regione partecipa, altresì, all'elaborazione ed alla formazione dei trattati che il Governo statale, anche su iniziativa della Regione stessa, intenda stipulare con Stati esteri, in quanto riguardino materie di competenza regionale o incidano sugli interessi socio-economici della Sicilia. Detti trattati sono stipulati congiuntamente dallo Stato e dalla Regione.

5. Indipendentemente dal potere di concludere accordi ed intese ai sensi del comma 4, la Regione può svolgere, previa intesa con lo Stato, attività di rilievo internazionale e promozionali all'estero.

6. Quando le attività di cui al comma 5 sono espletate con Stati o articolazioni territoriali interne ad altri Stati facenti parte dell'Unione europea, la Regione ne dà comunicazione preventiva al Governo nazionale.

7. Delle attività di cui al presente articolo, incluse la sottoscrizione di accordi, intese, protocolli d'intesa, dichiarazioni d'intenti, e l'assunzione unilaterale di impegni o altri atti ad essi equiparabili, il Governo regionale informa previamente l'Assemblea regionale siciliana.

8. La Regione promuove la cooperazione tra i Paesi del Mediterraneo».

Art. 48.

1. Dopo l'articolo 19-*bis* è inserito il seguente:

«Art. 19-*ter*

1. Nei casi in cui il Parlamento nazionale abbia facoltà di inviare ai competenti organi comunitari pareri sulle proposte legislative dell'Unione europea, l'Assemblea regionale siciliana è consultata preventivamente quando si tratti di materie nelle quali la Regione ha competenza esclusiva e concorrente».

Art. 49.

1. Dopo l'articolo 19-*ter* è inserito il seguente:

«Art. 19-*quater*

1. Il Governo dello Stato propone ricorso, dinanzi alla Corte di giustizia delle Comunità europee, avverso gli atti comunitari ritenuti illegittimi, che riguardino materie di competenza regionale, su richiesta o su conforme avviso del Presidente della Regione.

2. La Regione può proporre ricorso al tribunale di primo grado avverso gli atti comunitari che la riguardino individualmente e direttamente.

3. La Regione può impugnare le sentenze e le ordinanze del tribunale di primo grado davanti alla Corte di giustizia delle Comunità europee».

Regione Toscana

Il nuovo Statuto della Regione Toscana (legge regionale 11 febbraio 2005) dedica il Titolo VII agli altri rapporti istituzionali (diversi da quelli con il sistema delle autonomie). L'articolo 70 con riguardo ai rapporti con l'Unione europea, valorizza il principio della reciproca informazione tra il Presidente della Giunta ed il Presidente del Consiglio sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.

Statuto della Regione Toscana

Art. 70

Rapporti con l'Unione europea

1. Gli organi di governo e il Consiglio partecipano, nei modi previsti dalla legge, alle decisioni dirette alla formazione e attuazione degli atti comunitari nelle materie di competenza regionale.

2. Il Presidente della Giunta e il Presidente del Consiglio si informano reciprocamente sulle attività svolte in sede comunitaria nell'ambito delle rispettive attribuzioni.